



COMUNE

DI

ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Regolamento per la tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo nei locali del Comune di Alessandria della Rocca

INDICE

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Riferimenti normativi
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Locali in cui vige il divieto di fumo
- Art. 5 – Pubblicizzazione del divieto di fumo
- Art. 6 – Soggetti a cui si applica il divieto di fumo
- Art. 7 – Area fumatori
- Art. 8 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto
- Art. 9 – Compiti degli addetti al controllo
- Art. 10 – Procedura di accertamento e contestazione
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 – Pagamento
- Art. 13 – Riscontro del pagamento
- Art. 14 – Autorità competente a ricevere il rapporto
- Art. 15 – Ricorso avverso il provvedimento del Sindaco
- Art. 16 – Rinvio
- Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1 Principi

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivealse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nei locali chiusi di questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
4. Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà del Comune non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - La legge 11 novembre 1975, n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed ii.;
 - La legge 24 novembre 1981, n°689 "Modifiche al sistema penale" ;
 - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
 - La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997 n. 41;
 - La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
 - La legge 28 dicembre 2001 n. 448;
 - L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ";
 - L'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
 - Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. n.300/2003);
 - L'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
 - L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato -Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
 - L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 3 Definizioni

-**Utenti:** il termine "utenti", nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

-**Locali aperti al pubblico:** quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i locali indicati nel successivo art. 5 tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.

-**Locali non aperti al pubblico:** locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere; in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore.

Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti e visitatori in genere.

-**Area fumatori:** la possibilità di adibire locali chiusi, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.

-**Addetti alla sorveglianza:** personale dell'Ente, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

Art. 4 Locali in cui vige il divieto di fumo

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

- uffici aperti al pubblico;
- sale adibite a riunioni;
- sale d'attesa;
- servizi igienici;
- ripostigli;
- impianti sportivi e locali di servizio annessi;
- spogliatoi del personale operaio;
- androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
- cabine ascensori;
- punti di ristoro (ivi comprese le aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;
- autoveicoli di proprietà del Comune e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone;
- ogni altro luogo o mezzo di proprietà comunale o a fruizione comunale.

2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- biblioteche;

- archivi, depositi di libri ed atti e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/ o sostanze infiammabili;
- autoparchi, garages e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- depositi in genere.

3. L'Amministrazione comunale, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 5 Pubblicizzazione del divieto di fumo

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art. 6 Soggetti a cui si applica il divieto di fumo

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali comunali.

Art. 7 Area fumatori

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, può individuare appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori e, pertanto, vige il divieto assoluto di fumare.

2. I locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.

3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

Art. 8 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. Se nulla è stato statuito dal legale rappresentante dell'Ente con apposito atto di nomina sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i Responsabili di Servizio.

2. I Responsabili di Servizio potranno nominare, con atto formale, uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione. In assenza di tale nomina, le relative funzioni saranno espletate direttamente dagli stessi.

Art. 9 Compiti degli addetti al controllo

1. E' compito dei Responsabili designati vigilare ovunque sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione immediata delle infrazioni e redigere processo verbale nei confronti del trasgressore.
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
 - provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione;
 - individuare ove possibile e segnalare uno o più locali quali "smoking areas", se individuati dall'Amministrazione Comunale;
 - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali indicati nell'art. 4;
 - provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
 - individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
 - consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione e trasmettere altra copia al Servizio che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed altra copia al Segretario Comunale.
3. Nell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, i Responsabili designati possono avvalersi dell'ausilio della Polizia Municipale.
4. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004 n. 311 e dall'art. 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 507/1999, i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da € 200,00 ad € 2.000,00.
Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Art. 10 Procedura di accertamento e contestazione

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i Responsabili designati di cui all'art. 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.
2. In particolare, Il verbale deve contenere il richiamo da parte del Responsabile del Servizio o suo delegato, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro del Servizio.
3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

4. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dagli artt. 138 e seguenti dello stesso codice.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione, nel termine prescritto.

Art. 11 Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004 n. 311 e dall'art. 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 ad €. 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.

2. La sanzione si applica:

a) nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dell'accertamento dell'infrazione;

b) nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dell'accertamento dell'infrazione;

c) nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi;

3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.

4. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

5. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 12 Pagamento

1. Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato a mezzo c/c postale o bonifico bancario - intestato a "Comune di Alessandria della Rocca - Servizio di Tesoreria" avendo cura di riportare nella causale del versamento la dicitura: "Infrazione divieto di fumo" -Verbale n. _____.

Art. 13 Riscontro del pagamento

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 14 Autorità competente a ricevere il rapporto

1. I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla

contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di inoltrare al Sindaco il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

3. Il Sindaco, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

4. L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 15 Ricorso avverso il provvedimento del Sindaco

1. Avverso l'ingiunzione del Sindaco, gli interessati possono proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. Dalla notifica del provvedimento.

2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore.

4. Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81 in quanto compatibili.

Art. 16 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.